

rivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie;

in sede comunitaria sono in fase di elaborazione norme specifiche che mirano a fissare regole più stringenti in merito alle sostanze utilizzate nell'alimentazione degli animali, nonché all'utilizzazione degli organismi geneticamente modificati;

impegna il Governo

ad attuare coerentemente la direttiva 1999/29/CEE, evitando di introdurre nell'ordinamento interno norme suscettibili di sollevare problemi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario;

a presentare tempestivamente un disegno di legge che uniformi la disciplina interna in materia di sostanze e prodotti indesiderabili nei mangimi alla disciplina comunitaria, tenendo anche conto delle nuove norme comunitarie che saranno state adottate.

**9/6661-B/1.** Fei.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento in esame autorizza il Governo ad emanare, entro il giugno 2001, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa alla interoperatività del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;

in detta direttiva, è sottolineata con chiarezza la connessione tra normative, regolamenti e specifiche tecniche per i treni ad alta velocità ed esigenze delle industrie ferroviarie, chiamate a sviluppare la loro competitività su scala mondiale e — quindi — ad inserirsi armonicamente in un mercato europeo aperto e concorrenziale;

la direttiva concerne le disposizioni relative ai parametri, ai componenti, alle interfacce, alle procedure, nonché le condizioni di coerenza glo-

bale del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità necessarie per realizzare l'interoperabilità;

l'articolo 14 della direttiva sottolinea che «gli Stati membri prendono tutte le misure opportune affinché tutte le componenti sistemiche siano progettate, costruite, installate o gestite in modo efficace;

l'allegato I specifica a quali infrastrutture e a quale materiale rotabile si riferisce la direttiva evidenziando la necessaria coerenza tra caratteristiche infrastrutturali e caratteristiche del materiale rotabile, compatibilità cui è ampiamente dedicato anche l'allegato III;

l'allegato III si sofferma anche, al punto 2.5, sulle caratteristiche degli impianti e dei processi utilizzati nei centri di manutenzione, anche al fine di tutelare la salute delle persone, la qualità dell'ambiente, la sicurezza complessiva dei rotabili;

l'attuazione della direttiva sarà informata ai principi e criteri delineati dall'articolo 18 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 che cita esplicitamente anche la necessità di far salva la «coerenza dell'insieme della rete ferroviaria»;

tale criterio si intreccia, nuovamente, con la situazione attuale e le prospettive dell'industria nazionale ferroviaria;

su quest'ultimo tema si sono soffermate, nel quadriennio 1996/2000, ben 93 documenti di indirizzo o di sindacato ispettivo parlamentare, cui in parte il Governo ha risposto soffermandosi, in particolare, su progetti, realizzazioni, problemi e questioni aperti di realtà produttive del settore come Ansaldo trasporti, Breda costruzioni ferroviarie e Gruppo Firema.

dal complesso delle risposte registrate nel quadriennio, non sembra emergere una linea d'azione complessiva sulla connessione tra direttive europee relative al sistema ferroviario e politiche industriali di settore;

sono all'attenzione del Governo la proposta di decisione della Commissione del 17 giugno 1999 (COM 99.277) sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e la comunicazione della Commissione UE del 27 ottobre 1999 (COM 99.519) sui progressi dell'attuazione del programma d'azione previsto dalla comunicazione « Intermodalità e trasporto merci intermodale nell'Unione europea » del 1997;

il disegno di legge finanziaria 2001 presenta con precisione nuove disposizioni in materia di trasporto ferroviario, di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari, significativi limiti di impegno per le numerose leggi del settore, per i passanti ferroviari di Milano e Torino, per le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie e gli stati di previsione del Ministero dedicati alle realtà del trasporto ferroviario;

il 2 novembre 2000 il Comitato internazionale per la programmazione economica ha deliberato l'invio formale alle Camere del « Piano generale dei trasporti e della logistica » che specifica con chiarezza sia gli interventi previsti nel settore ferroviario sia gli obiettivi per la sicurezza del trasporto ferroviario;

mercoledì 13 dicembre 2000 i quotidiani nazionali segnalavano — con legittima soddisfazione — le ottime notizie relative alla commessa, ottenuta dal gruppo Ansaldo Breda-Finmeccanica, di treni GTA project per la Danimarca (83 treni per 1000 miliardi di lire);

negli stessi articoli, con evidente preoccupazione, si apprendevano le contestuali notizie concernenti il « piano di ristrutturazione » relativo alle unità produttive del gruppo Ansaldo Breda (mentre non si specificavano notizie ulteriori sul gruppo Firema);

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro il 28 febbraio 2001, una dettagliata relazione, in-

tegrativa rispetto al piano generale dei trasporti e della logistica, rispetto alle linee pubbliche di intervento nel settore dell'industria ferroviaria nazionale, alle linee di salvaguardia dei singoli siti produttivi, alle connessioni tra tali linee pubbliche (comprese le partecipazioni industriali di minoranza al gruppo Firema) e i contenuti — esigenti — della direttiva 96/48/CEE.

**9/6661B/2.** Saonara.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6661-B, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee — Legge comunitaria 2000 »;

valutato l'articolo 4 recante « Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso », in particolare i commi dal 4 al 9;

tenuto conto delle osservazioni presenti nel parere della I Commissione — Affari costituzionali in merito all'articolo sopra citato;

considerato l'anomalo inserimento di norme sanzionatorie troppo dettagliate e specifiche in una norma generale di delega al Governo in una legge comunitaria;

tenuto conto peraltro delle esigenze del caso specifico;

impegna il Governo

a riesaminare le norme sanzionatorie previste ai commi aggiuntivi dell'articolo 4 a seguito dell'emanazione del regolamento nazionale di esecuzione;

ad evitare per il futuro l'inserimento di norme sanzionatorie, applicabili in caso di violazione di regolamenti comunitari, direttamente nella legge comunitaria, ed in particolare in eventuali norme generali di delega.

**9/6661B/3.** Lembo, Pezzoli.

La Camera,

visto il disegno di legge n. 6661-B, recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee — Legge comunitaria 2000 »;

ricordato che la Commissione Europea ha più volte dato prova di ispirarsi al « principio di precauzione »;

considerato che tutte le normative riguardanti la salute degli animali e dell'uomo e la sicurezza dell'ambiente possono essere modificate se motivate da solide valutazioni scientifiche fornite, di volta in volta, dai comitati scientifici operanti in seno alla Commissione Europea stessa;

sottolineato che la direttiva 99/29/CE fissa i limiti di presenza di contaminanti, per lo più naturali, nei mangimi degli animali;

impegna il Governo

a valutare attentamente le ripercussioni di tipo economico derivanti da una ulteriore restrizione della gamma di alimenti destinati all'alimentazione animale che certamente colpiranno la già provata zootecnia italiana;

a prevedere sin d'ora una graduale sostituzione di quegli alimenti destinati all'alimentazione animale che non sono più disponibili con fonti proteiche vegetali alternative.

**9/6661B/4.** Losurdo, Pezzoli, Lembo.

La Camera,

esaminato l'A.C. 6661-B che reca « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 »;

considerato che i provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie nel nostro Paese, si discostano spesso in modo sostanziale dalla norma europea, inserendo disposizioni legislative che affrontano

problemi nazionali differenti, rendendo quindi la normativa italiana difforme da quella degli altri Stati membri, come nel caso del decreto legislativo n. 194 del 1995;

tenuto conto della necessità di modificare il decreto legislativo n. 194 del 1995 in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, rapportandolo alla normativa comunitaria in vigore in materia;

impegna il Governo

a prevedere, nel corso dell'*iter* della prossima legge comunitaria, disposizioni per la modifica al decreto legislativo n. 194 del 1995 in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con riferimento esclusivamente alla disciplina della sperimentazione, volte ad armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria e a semplificare le procedure di autorizzazione previste, nel rispetto delle esigenze di salute pubblica e di tutela ambientale;

**9/6661-B/5.** (Nuova formulazione) Carlesi, Pezzoli, Lembo, Losurdo.

La Camera,

apprezzata la circostanza che la legge comunitaria 2000 contenga norme tese a ristabilire la fiducia del mercato nei confronti delle carni bovine investite dalla crisi determinata dall'epizootia nota come encefalopatia spongiforme bovina;

rimarcando tuttavia come il semplice divieto di utilizzare nell'alimentazione degli animali da allevamento prodotti incompatibili con il comportamento etologico delle predette specie determini una situazione potenzialmente pericolosa, esponendo gli allevatori al rischio di acquistare dall'estero mangimi transgenici come la soia americana, di cui è ignota la pericolosità a lungo termine;

ritenendo più utile stimolare la produzione interna di mangimi naturali

impegna il Governo

ad ostacolare l'importazione in Italia di mangimi transgenici e a battersi in sede europea per un bando totale e permanente dell'uso delle farine animali che, ove parziale e temporaneo, determinerebbe una crisi di competitività dei prodotti italiani e, da ultimo, il crollo della fiducia dei consumatori.

**9/6661-B/6.** Guido Rossi.

La Camera,

preso atto che nel corso dell'anno 2000 non tutte le misure invocate per liberalizzare il commercio delle riproduzioni di armi storiche e quello delle armi dotate di modeste capacità offensive, vale a dire aventi proiettili eroganti energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule, sono

state adottate, ivi incluse quelle contenute al riguardo nella legge comunitaria 1999;

appare comunque opportuno separare la normativa che disciplina il trasporto di questa categoria di armi da quella, giustamente più rigorosa, che regola quello delle armi di maggiore capacità offensiva;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per permettere che il trasporto delle armi aventi proiettili eroganti energia cinetica inferiore od uguale a 7,5 joule possa avvenire anche senza licenza od autorizzazione specifica, a patto che vengano trasportate scariche e conservate in custodie chiuse.

**9/6661-B/7.** Pittino, C'è.

**DISEGNO DI LEGGE: ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA  
PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO (7457)**

**(A.C. 7457 - sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE IDENTICO A QUELLO  
DEL GOVERNO**

1. È autorizzato il finanziamento integrativo della legge 24 maggio 2000, n. 138, per l'importo di lire 2.400 milioni, allo scopo di portare a termine gli impegni organizzativi e finanziari necessari per la realizzazione della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.400 mi-

lioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4581 — ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1999, CON ALLEGATI, FATTA A LONDRA IL 13 APRILE 1999 E SUA ESECUZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (7213)**

**(A.C. 7213 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999.

**(A.C. 7213 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.

**(A.C. 7213 — sezione 3)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

**(A.C. 7213 — sezione 4)**

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70

miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unità previsionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 7213 - sezione 5)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.